COMMISSIONE VII

DIFESA

XII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi or- ganici dei sottufficiali in servizio per- manente delle stesse Forze armate	
(1023)	163
PRESIDENTE 163, 164,	175
Buffone, Relatore 163, 165,	169
Guadalupi, Sottosegretario di Stato per	
la difesa 163, 165, 168, 169,	173
Messe 163, 165,	168
GORRERI	163
NICOLETTO 165, 169, 170,	17 3
Leone Raffaele	167
DE MEO	172
LENOCI 171,	173
VILLA	

La seduta comincia alle 9,30.

DI BENEDETTO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate. (1023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate ».

Poiché nella seduta precedente abbiamo dichiarato chiusa la discussione generale, passiamo senz'altro, all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica è stabilito in anni sedici ».

L'onorevole Gorreri propone di sopprimerlo.

BUFFONE, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Gorreri.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo ha già dichiarato le ragioni per cui ha abbassato i limiti di età per l'arruolamento e quindi insiste su tale tesi. Comunque ritiene che non sia conveniente, oltretutto, il contrario.

MESSE. Io sono favorevole al testo del Governo.

GORRERI. Occorre tutta una serie di emendamenti migliorativi, che debbono essere discussi senza eccessiva premura e proporrei anche, se fosse possibile, di costituire un eventuale comitato ristretto che studi il problema e presenti delle conclusioni alla Commissione. Tanto ciò è vero che anche per la legge n. 1191 la Commissione discusse a lungo, dal maggio al settembre, prima di ar-

rivare alla unanimità dei consensi. Perciò, passando, appunto, all'articolo 1 ho i miei dubbi che abbassando il minimo dell'età per l'arruolamento – a 16 anni – si migliori il corpo dei sottufficiali e quindi si realizzi un trattamento più adatto.

In effetti la relazione al disegno di legge nella prima pagina dice: « La crisi del reclutamento di personale volontario discende da varie cause e tra queste una delle principali è quella derivante dalla esistenza di ordinamenti militari che non garantiscono agli interessati, sin dalla data di arruolamento, una sistemazione definitiva con conseguente trattamento previdenziale e di quiescenza ».

Poi avevo fatto una domanda. Qui si parla di insufficienza numerica del corpo dei sottufficiali. Ho chiesto, appunto, se era stato coperto l'organico stabilito dall'articolo 1 della legge n. 1191, per i sottufficiali permanenti dell'Esercito, che cioè sarebbe questo: 16.900 più 1.500 di ruolo speciale, in totale 18.400, di cui 7.200 sono sergenti maggiori.

Anche questa domanda non ha trovato risposta, mentre dal tenore della stessa si sarebbe potuto ricavare anche un giudizio per quanto 'riflette l'articolo 9. Personalmente ritengo che fissare il limite a sedici anni costituisca una base eccessivamente bassa in quantoché a quattordici anni si terminano le scuole dell'obbligo e nel periodo intercorrente sino al limite fissato deve essere compendiato l'apprendistato. Una volta arruolato, per acquisire una certa esperienza, il giovane dovrà continuare i suoi studi e, pertanto, riuscirà, ritengo, difficile esprimere un giudizio sulle sue capacità attitudinali. Inoltre, occorre anche tener presente che una volta arruolato, al compimento dei sedici anni, il giovane non avrà più la possibilità di mutare indirizzo, mentre in altri settori, qualora non si riscontrano le attitudini richieste, si può sempre prendere altre direzioni dedicandosi al campo che più interessa o che più è congeniale.

Pertanto sulla base di tali considerazioni ritengo opportuno che gli onorevoli commissari dedichino maggiore attenzione al problema e se possibile una più ampia e serena discussione dell'argomento. Ritengo, in conclusione che, sia più che giusto, doveroso, dedicare a tale articolo la maggiore e più particolare attenzione.

. GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Felicemente sorpreso della notevole illustrazione data dell'articolo in esame, reputavo, trattarsi di altri argomenti ad esso inerenti. Debbo, per altro, far rilevare che

in merito all'emendamento all'articolo 1 il Governo si è pronunciato negativamente.

PRESIDENTE. Debbo far rilevare agli onorevoli colleghi che il limite di sedici anni per l'arruolamento volontario è in atto già presso altri Paesi. Recentemente recatomi all'estero ho avuto occasione di avere colloqui con ministri di altri Paesi che avevano la stessa nostra preoccupazione attuale: quella cioè di coprire i vuoti attraverso arruolamenti volontari con limiti di età molto ridotti. Ciò è stato da me riscontrato tanto in Francia quanto in Germania.

Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1.

 $(E\ approvato).$

Do lettura dell'articolo 2:

« Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna Forza armata, i militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, possono restare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali fino all'età di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigore per ciascuna Forza armata ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

"Dopo aver compiuto almeno nove anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma, i sergenti volontari sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore e, se idonei, conseguono la promozione nel limite dei posti disponibili nell'organico dei sergenti maggiori o secondi capi in servizio permanente rimanendo nelle predette posizioni.

· I sergenti giudicati non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo ».

L'onorevole Messe propone di sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Dopo aver compiuto almeno nove anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma, i sergenti volontari sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore e, se idonei, coseguono la promozione nei limiti indicati nella legge di bilancio, restando nella posizione di rafferma ».

MESSE. Vorrei illustrare il mio emendamento. La figura del sergente maggiore in rafferma prima della concessione dello stato giuridico del sottufficiale è sempre esistita nel nostro ordinamento. Infatti i sergenti, dopo una prima rafferma di un anno, se idonei, venivano promossi sergenti maggiori, senza alcuna limitazione di posti disponibili, assumendo una rafferma di due anni, al termine della quale il sergente maggiore, se idoneo, poteva a domanda essere ammesso alla carriera continuativa. Si tratterebbe pertanto di ripristinare una vecchia norma, adattandola alle esigenze odierne: anziché una sola rafferma biennale, si avrebbero tante successive rafferme sino al cinquantatreesimo anno

L'articolo 3 nella formulazione proposta dal Governo ammette tale posizione, ma subordina l'avanzamento a sergente maggiore a posti disponibili nell'organico. Ne consegue che, data la quasi assoluta inesistenza in atto di tale disponibilità, l'avanzamento a sergente maggiore dei sergenti di cui al presente articolo non potrà verificarsi che in casi rarissimi. Di qui la necessità di consentire ad un certo numero di sergenti l'avanzamento al grado superiore all'infuori di una quanto mai problematica vacanza nei posti disponibili in organico. Ciò costituirebbe una possibilità di sistemazione e un miglioramento della carriera e, conseguentemente, un incentivo ed un'attrazione per molti giovani all'arruolamento volontario nelle Forze armate.

È vero che un sergente maggiore costa all'erario circa 18.000 lire al mese più di un sergente, ma, trattandosi di una modesta aliquota annuale – che potrebbe essere stabilita, per esempio, nella misura del 5 per cento della forza attualmente stabilita in bilancio – il maggiore esborso sarebbe limitato.

Dalla discussione generale del disegno di legge è emerso che il problema riveste particolare importanza per l'Aeronautica, nella quale una massa notevole di sergenti non riesce ad avanzare al grado superiore appunto perché l'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente effettivo è sempre al completo. Tutti i membri della Commissione e lo stesso rappresentante del Governo hanno concordemente ribadito la necessità di risolvere questo problema dell'Aeronautica, pur ammettendo che un'adeguata soluzione della questione, comportando un maggiore onere, non è, in questo momento, possibile. Non rimane, quindi, che rimandare questa adeguata soluzione ad altra epoca, nella speranza che tra sei mesi, tra un anno - il prima possibile, in ogni modo – una migliorata situazione economica la consenta. È stata appunto questa speranza che ha indotto alcuni onorevoli colleghi a presentare un ordine del giorno col quale si impegna il Governo a risolvere il più presto possibile, con apposito disegno di legge, il problema dei sottufficiali dell'Aeronautica. L'ordine del giorno è stato accettato con molto slancio dal rappresentante del Governo ed è stato votato all'unanimità dalla Commissione. L'ho votato anch'io.

Vorrei soltanto aggiungere che sarà bene che il Governo, quando dovrà concretare il disegno di legge auspicato dall'ordine del giorno, tenga presente che, se esiste un grave problema per l'Aeronautica dovuto all'esuberanza numerica degli elementi raffermati, per l'Esercito e per la Marina ne esiste, per ragioni opposte, uno non meno grave, dovuto, invece, alla deficienza numerica dei sergenti e dei volontari specializzati.

Il mio emendamento, pertanto, se approvato, consentirebbe non soltanto di alleviare la situazione di disagio dell'Aeronautica, ma consentendo un miglioramento della carriera, costituirebbe anche un motivo di attrazione dei giovani verso l'Esercito e la Marina.

NICOLETTO. L'emendamento che lei presenta risolve il problema oppure no?

MESSE. Se risultassero delle vacanze la promozione avviene senz'altro. Ma io dico che è molto difficile che si verifichi questo caso. Questa massa di sergenti è una cosa a se stante.

NICOLETTO. D'accordo.

MESSE. Si potrebbe stabilire un'aliquota annuale di promozione: per esempio il 3, il 4, il 5 per cento; l'essenziale è dare la possibilità a questi sergenti di poter essere promossi.

NICOLETTO. D'accordo.

MESSE. Ma il bilancio indica soltanto il numero dei sergenti non in servizio permanente, numero che differisce di anno in anno.

NICOLETTO. Attualmente vi sono 8.500 sergenti maggiori e anche questo numero è fissato nei limiti del bilancio.

MESSE. Evidentemente se io propongo di promuovere una certa aliquota di sergenti a sergenti maggiori, questo deve avvenire entro l'aliquota dell'organico stabilito.

NICOLETTO. Ho capito.

MESSE. Se noi aspettiamo che ci siano le vacanze, questi sergenti non saranno mai promossi.

NICOLETTO. D'accordo.

BUFFONE, Relatore. L'articolo 3 è la chiave di tutto il provvedimento. Quindi vir-

tualmente mi preme ricordare ai colleghi che in definitiva il problema dell'Aeronautica è un problema complesso, perché l'Aeronautica ha continuato a fare regolarmente gli arruolamenti, mentre le altre Forze armate non hanno fatto arruolamenti e quindi si trovano meno cariche di questi raffermati.

Con la legge che approviamo oggi, abbiamo così 2.400 promozioni, che sono ridotte a 1.800, perché 600 unità vanno a ripianare quelle che sono le esuberanze.

L'emendamento proposto dal collega Messe investe il problema nel suo complesso.

C'è la possibilità di trovare una via di uscita, una soluzione veramente particolare? Noi riteniamo che la strada più giusta sia quella dell'ordine del giorno approvato alla unanimità, che dà la possibilità appunto al Governo di risolvere il problema dell'Aeronautica che è complesso di per sé.

Bisognerebbe elaborare un provvedimento che fissasse una eventuale percentuale di aliquota e si avrebbe così la possibilità di mantenere aperta la strada della speranza, come diceva il collega Messe, ed allo stesso tempo si darebbe la possibilità di sbloccare la situazione, creandosi fin da oggi quelle che sono le premesse della legge organica.

Per questo vorrei sentire il parere del Governo.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'emendamento presentato dal collega Messe, ora illustrato, è diretto a stabilire che la promozione dei sergenti in rafferma possa essere conferita, anziché nei limiti delle vacanze esistenti nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, nei limiti che annualmente dovrebbero essere stabiliti nella legge di bilancio.

MESSE. Questo non l'ho detto.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Lo diciamo noi.

L'emendamento ove fosse accolto così come è, finirebbe con il comportare un aumento quantitativo dei sergenti maggiori e ovviamente, come è stato opportunamente rilevato, un onere finanziario la cui entità non si è in grado di definire ove si tenga conto delle enormi difficoltà che comporterebbe un calcolo approfondito.

D'altra parte se le preoccupazioni mostrate dall'onorevole Relatore in sede di replica e gli auspici dell'onorevole Messe convergono sulla stessa linea, possiamo prevedere che i riflessi non si vedranno nei prossimi esercizi finanziari ma a scalare di anni dall'adozione del provvedimento e non sarebbero neppure rilevanti. Pertanto vi sono elementi che incoraggerebbero a tener conto della esigenza di dare esito a questa istanza come suggerito dal collega onorevole Buffone. Certamente non saremmo contrari nella eventualità in cui l'onorevole Messe dovesse insistere, all'emendamento proposto, nel senso cioè di fissare, come è stato fatto per gli articoli 9 e 13, una aliquota media entro cui potersi muovere. Praticamente mentre l'onorevole Messe propone la sostituzione del primo comma dell'articolo 3 usando la dizione « nei limiti indicati nella legge di bilancio », noi saremmo di questo avviso: dire cioè: « nei limiti del 20 per cento della forza organica determinata ai sensi dei successivi articoli... ».

PRESIDENTE. Da quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, credo di aver capito che mentre l'articolo 3 non lo espone esplicitamente, la proposta dell'onorevole Messe è in sostanza quella di dare uno sfogo ai sergenti dell'Aeronautica, mentre ora invece tale sfogo riguardarebbe le tre Armi.

MESSE. Se per l'Aeronautica si parla di sfogo in quanto vi sono quindicimila raffermati, debbo precisare che lo spirito del mio emendamento si riferisce anche all'Esercito e alla Marina ma per ragioni opposte, nel senso cioè di creare un incentivo ad arruolarsi in queste due Armi.

PRESIDENTE. Rimane però una sperequazione tra la Marina e le altre Forze armate, sperequazione che sarebbe logicamente attenuata qualora l'emendamento proposto venisse accolto.

BUFFONE, Relatore. Il problema, comunque, non si pone per la Marina e l'Esercito ma della norma si avvale solo quella Forza armata che ha carenza organica od esuberanza di raffermati. È inutile, pertanto, mantenere la dizione così come esposta dal rappresentante del Governo, poiché in caso diverso ci troveremmo di fronte ad una vera e propria sfasatura. Abbiamo detto che la situazione particolare non può essere risolta con il provvedimento all'esame. Ma nel momento stesso in cui la Commissione approva il provvedimento oggi in esame ci si può trovare di fronte ad una carenza che riguarda l'Esercito e la Marina. Una volta avuto successo il volontariato, la stessa situazione potrebbe determinarsi per altra Arma. Ecco perché la dizione proposta mi sembra la più appropriata e reputo, pertanto, sia meglio parlare del 20 per cento della forza organica che cambia a secondo della Forza armata a cui fa riferi-

MESSE. Il mio emendamento mirava, ripeto, non soltanto a risolvere la questione dei

sergenti di cui al presente articolo in forza all'Aeronautica, ma nello stesso tempo tendeva a migliorare le condizioni di carriera di tutti questi volontari.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal Governo, sostitutivo del primo comma dell'articolo 3:

"Dopo aver compiuto almeno nove anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma, i sergenti volontari sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore e, se idonei, conseguono la promozione nei limiti del 20 per cento della forza organica determinata ai sensi dei successivi articoli 9,13 e 20, ultimo comma, restando nella posizione di rafferma ».

MESSE. Ritiro il mio emendamento e mi dichiaro favorevole a quello presentato dal Governo.

LEONE RAFFAELE. Se ho ben capito, la dizione dell'emendamento presentato dal Governo non corrisponde, a mio avviso, all'intendimento manifestato. Potrebbe, infatti, anche verificarsi il caso che il 20 per cento della forza organica fosse inferiore ai posti che possono essere disponibili normalmente.

Chiedo, pertanto, se non sarebbe opportuno precisare che questo 20 per cento va ritenuto aggiuntivo ai posti normalmente disponibili.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Di fronte ai dubbi manifestati dall'onorevole Raffaele Leone, chiedo una breve sospensione della seduta che mi permetta di consultarmi col Relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 10,15, riprende alle 10,35).

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Credo che siamo incorsi, non soltanto noi, ma anche il collega Leone Raffaele, in un errore di interpretazione. Non abbiamo fatto una distinzione che invece andava fatta, fra sergenti e sergenti maggiori, quando nell'emendamento 'proposto dal Governo sull'emendamento Messe, poi ritirato, ci siamo richiamati al 20 per cento della forza organica non dei sergenti maggiori, ma della forza organica determinata ai sensi degli articoli 9, 10, 11, 12.

All'articolo 9; ultimo comma, è detto: « La forza organica dei sergenti e dei gra-

duati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio». Il che significa che il 20 per cento è su tutta la forza globale dei volontari.

Quella preoccupazione sollevata dal collega Raffaele Leone viene riassorbita da questa cifra: 20 per cento della forza organica, non dei sergenti soltanto, ma dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma.

LEONE RAFFAELE. Vorrei chiedere un ulteriore chiarimento. La spiegazione offerta dal rappresentante del Governo è questa: il 20 per cento è considerato nel complesso dei sergenti e dei graduati promovibili tutti a sergenti maggiori o dei graduati a sergenti? Non so se ho ben capito.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sì.

PRESIDENTE. Richiamati nella posizione di rafferma.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Qui c'è un equivoco.

Dobbiamo distinguere sergenti maggiori in servizio permanente effettivo e sergenti maggiori in rafferma. Mentre i sergenti maggiori in servizio permanente effettivo hanno via libera, i sergenti maggiori in rafferma, tenendo conto di tutte le valutazioni rimangono nella posizione di rafferma, come i sergenti in rafferma. Quindi non è che siano tutti quanti facilmente indirizzabili al conseguimento del grado di sergente maggiore in servizio permanente effettivo. È un'aliquota, ma un'altra aliquota deve accontentarsi di rimanere in posizione di rafferma.

Il 20 per cento concerne il globale reclutamento dei volontari.

LEONE RAFFAELE. Per me non è molto chiaro, perché diminuirebbe il numero.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Come diminuirebbe il numero?

LEONE RAFFAELE. Il problema era di promuovere a sergenti maggiori i raffermati o i graduati? Era questo il problema? Se era questo, tenterei di riportarlo nei suoi termini logici.

DE MEO. Il soggetto è i sergenti, non i graduati. Noi non dobbiamo promuovere i graduati a sergenti, ma dobbiamo promuovere a sergenti maggiori i sergenti. Questo dobbiamo votare.

BUFFONE, Relatore. Il Relatore è d'accordo con la tesi governativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3.

(È approvato).

L'articolo 3, rimane, pertanto, così formulato:

« Dopo aver compiuto almeno nove anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma i sergenti volontari sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore e, se idonei, conseguono la promozione nei limiti del 20 per cento della forza organica determinata ai sensi dei successivi articoli 9, 13, 20, ultimo comma, restando nella posizione di rafferma.

I sergenti giudicati non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo ».

Do lettura del testo dell'articolo 4:

« Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) della Marina e della Aeronautica può essere concessa l'autorizzazione a contrarre matrimonio; con le modalità previste dalle norme in vigore, al compimento del venticinquesimo anno di età ».

MESSE. L'articolo 4, che stiamo esaminando, consente ai sottufficiali ed ai graduati di truppa di chiedere l'autorizzazione a contrarre matrimonio al compimento del venticinquesimo anno di età. Per il passato, tale norma, ha dato luogo a non pochi inconvenienti, in quanto l'autorizzazione concessa ad un determinato grado non è stata, invece, ritenuta valida ai fini della commutazione della ferma o della nomina ad ufficiale. Insomma, mutando la posizione militare, il provvedimento non ha più vigore. Pertanto, ho presentato un emendamento in proposito.

BUFFONE, Relatore. Sarò senz'altro favorevole all'emendamento che l'onorevole Messe presenterà.

DE MEO. Ed è cosa giustissima, perché, bisogna convenirne, come è possibile dare l'autorizzazione al sergente e non dargliela più se diventa ufficiale? Se la promessa sposa ha le doti morali per sposare il sergente, le stesse non dovranno aumentare sol perché sposa un ufficiale! Penso che certi formali-

smi debbano essere considerati, ormai, quanto meno superati.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo si è chiaramente già rimesso al parere della Commissione!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del disegno di legge.

(E approvato).

Pongo in votazione il seguente comma aggiuntivo all'articolo 4 proposto dall'onorevole Messe:

« Tale autorizzazione è da ritenere permanentemente valida anche nei casi di nomina a ufficiale di passaggio in servizio permanente effettivo, e di commutazione di ferma ».

(È approvato).

L'articolo 4 rimane, pertanto, così formulato:

« Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e della Aeronautica può essere concessa l'autorizzazione a contrarre matrimonio, con le modalità previste dalle norme in vigore, al compimento del venticinquesimo anno di età.

« Tale autorizzazione è da ritenere permanentemente valida anche nei casi di nomina a ufficiale di passaggio in servizio permanente effettivo, e di commutazione di ferma ».

Do lettura del testo dell'articolo 5:

« Il servizio prestato in ferma o rafferma dai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e della Aeronautica è utile ai fini di pensione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e della Aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione a cura dell'Amministrazione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi è trattenuto sul pre-

mio di congedamento spettante; la parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.

Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo ai fini della pensione statale del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse con gli interessi composti al saggio del 5 per cento.

Per i volontari della Marina militare restano ferme le disposizioni in vigore per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara, salvo che questa rimborserà all'erario i contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio ».

A questo articolo l'onorevole Nicoletto ha proposto un emendamento soppressivo riferentesi all'ultima parte del primo comma; l'onorevole Messe altro emendamento – sostitutivo – al secondo comma e relativamente all'importo dei contributi.

MESSE. Per quanto riguarda il mio emendamento, tengo a sottolineare che si tratta null'altro che di una semplice precisazione, qualora l'importo dei contributi debba superare il premio di congedamento.

NICOLETTO. Prima questione: considerato che i contributi vengono pagati solo all'atto del congedamento, non potrebbero essi essere superiori, come importo, al premio stesso di congedamento?

La seconda questione che pongo è relativa al rapporto tra il sottufficiale e lo Stato che non è il rapporto di un impiegato qualsiasi, che fa le sue otto ore ed al quale vengono trattenuti mensilmente i contributi previdenziali ed assistenziali. Nel caso in questione il rapporto è diverso: il sottufficiale è praticamente a disposizione 24 ore su 24. Ecco una delle ragioni del mio emendamento, che mira

a trasferire a totale carico dello Stato i contributi previdenziali, di modo che il premio di congedamento spettante al militare volontario di cui al presente articolo non venga decurtato.

Mi rendo conto perfettamente delle conseguenze che questo emendamento determinerebbe, ma mi permetto di richiamare l'attenzione di tutti gli onorevoli colleghi sulla sua importanza e sulla sua equità.

BUFFONE, Relatore. Debbo confessare che la presentazione di questo emendamento mi meraviglia non poco. Infatti con l'accettazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Nicoletto si creerebbe una situazione di favore a vantaggio di una categoria sociale, con ciò stesso tradendo un principio di giustizia.

E stata nostra prima preoccupazione favorire l'inserimento nella vita civile di tutti coloro che, dopo anni di servizio militare, intraprendono una nuova attività ed è per questo che il presente articolo prevede a favore di quei militari volontari che cessino dal servizio, senza avere acquisito il diritto ad una pensione normale, la costituzione a cura dell'Amministrazione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale; ma è evidente, e giusto, che alla costituzione di questa posizione assicurativa debbano partecipare, per i contributi ad essi spettanti, i militari volontari in questione. Parimenti, i carabinieri, gli agenti di custodia, le guardie di pubblica sicurezza, quando, dopo una prima, una seconda, una terza rafferma triennale, si prosciolgono, hanno una loro posizione assicurativa, ma versano le aliquote loro spettanti.

NICOLETTO. Ma queste aliquote vengono trattenute mese per mese, non tutte insieme.

BUFFONE, Relatore. Così, mentre coloro che continuano nella carriera usufruiscono del trattamento di quiescenza previsto per tutti i dipendenti dello Stato, gli altri godranno dell'assicurazione obbligatoria dell'I.N.P.S.

È, d'altra parte, evidente che l'aliquota che il militare deve versare è rapportata allo stipendio di cui gode.

La posizione assicurativa è formata per legge con contributi versati dal datore di lavoro e con contributi versati dal lavoratore: a me sembra che sarebbe iniquo modificare le norme che regolano questa materia, creando una posizione di favore a vantaggio di un particolare settore.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Devo richiamare l'attenzione degli

onorevoli colleghi su quanto ebbi a dichiarare in sede di discussione generale. Questo provvedimento è stato concertato d'intesa tra il Ministero della difesa e il Ministero del tesoro che, per quanto di sua competenza, si è dovuto evidentemente e giustamente attenere ad alcune norme generali – come tali, valide per tutte le categorie – tra le quali, anche quella che regola l'istituto per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il Governo si dichiara, pertanto, favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Messe e contrario all'emendamento soppressivo Nicoletto, in quanto l'accettazione dello stesso introdurrebbe una norma difforme e non comune a quella in vigore presso le altre Amministrazioni.

NICOLETTO. Ma allora dovrebbe essere comune anche il principio che le trattenute vengano fatte mese per mese.

PRESIDENTE. Le faccio presente, onorevole Nicoletto, che la stessa norma è applicata anche agli ufficiali in servizio di complemento nel ruolo naviganti dell'aeronautica.

DE MEO. Mi sembra opportuno fare rilevare che, poiché l'ammontare del premio di congedamento è calcolato in base a venti giorni di indennità per ogni anno di servizio prestato commisurata all'ultima paga goduta, è impossibile che il premio di congedamento sia inferiore all'ammontare dei contributi che il militare deve versare.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Nicoletto, insiste nel suo emendamento?

NICOLETTO. Abbiamo posto un problema che ci preoccupa: ci sembra evidente, infatti, che, se il premio di congedamento viene decurtato di questi contributi, l'inserimento nella vita civile del sottufficiale venga reso ancora più difficoltoso. In ogni modo, ritiro l'emendamento da me presentato e mi associo all'emendamento dell'onorevole Messe.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicoletto e gli altri firmatari ritirano l'emendamento soppressivo dell'ultimo periodo del primo comma. Però, sempre nello stesso periodo, c'è un emendamento esplicativo dell'onorevole Messe che mi pare sia accettato nella sostanza dal Governo.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Sarebbe superato dall'accoglimento del testo dell'articolo 3. Comunque il Governo si dichiara favorevole all'emendamento Messe.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Messe che aggiunge, all'ultimo periodo del primo comma, le pa-

role: « relativi all'aliquota a carico del militare per il fondo adeguamento pensioni », dopo le parole: « L'importo dei contributi ».

(È approvato).

Pongo in votazione tutto il primo comma dell'articolo 6 così emendato:

« In favore dei militari volontari dell'esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'aeronautica che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione a cura dell'amministrazione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi relativi all'aliquota a carico del militare per il fondo adeguamento pensioni è trattenuto sul premio di congedamento spettante; la parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato ».

(È approvato).

Passiamo all'esame del secondo e terzo comma che sono tra loro connessi.

NICOLETTO. Se ho ben compreso, lo spirito del terzo comma in riferimento al secondo è questo: il sottufficiale fa un certo numero di anni di servizio e si congeda. Entro due anni, entra in una amministrazione pubblica; in tale caso, quando inizia nel servizio di ruolo, se ha conseguito una pensione di invalidità, la deve rimborsare. Mi domando: quale pensione di invalidità era quella di cui godeva? Una pensione di invalidità in servizio è un diritto a sé stante, acquisito, perché il militare, mentre prestava servizio, si è ammalato o si è ferito.

In questo caso si dice: se entra in ruolo in una amministrazione e se vuole che i suoi sette, nove, undici anni di servizio vengano calcolati ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere le rate riscosse. Perché?

Il funzionario o l'operaio che gode di una pensione di invalidità – si concreta un trattamento autonomo ed individuato – ha tutti i diritti che derivano da questa pensione di invalidità. L'operaio che viene ad avere una pensione di invalidità ha, anzi, il diritto di essere collocato a posto prima degli altri.

Qui stabiliamo un principio.

Se un militare in servizio ha avuto la pensione perché si è infortunato durante il ser-

vizio e poi rientra nella carriera civile, può continuare ad avere questa pensione oppure no? Il pensiero è molto incerto.

Mi sembra che sia strano che si arrivi alla rinuncia della pensione per invalidità. La pensione per invalidità è acquisita in maniera precisa, che non può venir meno.

Ad un ex sottufficiale assunto in una amministrazione civile dello Stato, che ha una pensione privilegiata, deve permanere la pensione oppure no? Secondo me non può discutersi questo diritto acquisito. Gli anni di servizio devono non solo essere conteggiati, ma essere conteggiati nella futura pensione che avrà

: Il terzo comma poi dice: quando questo sottufficiale ha una pensione, e vuole avere conteggiati gli anni di servizio militare prestati, deve restituire i venti anni di pensione che ha avuto per invalidità e che ha avuto per una legge che noi non possiamo contestare.

"DE MEO. Onorevoli colleghi, il terzo comma, a parte le argomentazioni dell'onorevole Nicoletto, è abbastanza equivoco. Non può ritenersi operante la norma così come è stata elaborata, perché il riconoscimento agli effetti della pensione statale del servizio militare prestato, verrebbe ad essere annul'ato da questa pensione di invalidità.

Mi pare che vi sia una confusione enorme in questo comma.

NICOLETTO. È quello che sostengo anch'io. onorevole De Meo.

DE MEO. Durante il servizio militare: questa invalidità dove nasce? Quando? Come?

BUFFONE, Relatore. È durante il servizio. DE MEO. Ma allora non può essere pagata dalla previdenza sociale, ma deve essere pa-

gata dal Ministero del tesoro. Qui si parla di personale che entrerà in ruolo e si presume che entri in ruolo dopo aver prestato

il servizio.

PRESIDENTE. Ma quando il personale di cui al comma precedente assuma successivamente il servizio di ruolo presso una amministrazione statale.

Il comma che vorrebbero sopprimere gli onorevoli Nicoletto, D'Ippolito e Gorreri è il terzo, però il personale cui si riferisce deve avere la posizione del secondo comma.

DE MEO. È il terzo comma che fa nascere delle perplessità: questo personale può entrare in ruolo se nel frattempo ha conseguito una pensione di invalidità? Nel frattempo? Quando?

Ma il personale a cui noi facciamo riferimento è quello che cessa dalla ferma militare. PRESIDENTE. Il personale volontario versa i propri contributi alla previdenza sociale. In favore dei militari dell'esercito che cessano dal servizio, senza aver acquisito diritto a pensione normale, si provvede all'atto dell'invio in congedo con la costituzione, a cura dell'amministrazione militare, della posizione assicurativa per invalidità, vecchiaia e superstifi, mediante il regolare versamento dei richiesti contributi.

NICOLETTO. Quando si verificherebbe questa operazione?

PRESIDENTE. Quando questi militari cessano dal servizio senza aver raggiunto i limiti per la pensione dello Stato.

DE MEO. Mi sembrava di aver capito che si stava parlando di pensioni di invalidità. E allora è evidente che se viene riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità viene anche riconosciuto il diritto alla pensione a carico dello Stato!

PRESIDENTE. Quando parliamo di pensione di invalidità e vecchiaia della previdenza, è evidente che comprendiamo anche la formula « invalidità e vecchiaia ».

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il comma quarto mi sembra sufficientemente chiaro e l'onorevole De Meo deve convenire che la facoltà è limitata nel tempo e nello spazio, nel senso che quando da altra si passa all'amministrazione statale, ogni problema previdenziale è già risolto.

DE MEO. L'italiano non è questione di interpretazione soggettiva e pertanto o diciamo con chiarezza cosa intendiamo per pensione di invalidità e vecchiaia, oppure chiariamo cosa significa.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ma nel caso presente non si disconosce il'diritto al conseguimento della pensione. Dopo aver precisato cosa comporta l'aver prestato servizio, occorre rifondere all'Istituto della previdenza sociale le quote, all'atto della cessazione dal servizio medesimo.

DE MEO. E allora è da rilevarsi uno stridente contrasto tra il comma precedente ed il successivo: interessa al non invalido e all'invalido no.

LENOCI. Anche oggi il lavoratore assistito dall'I.N.P.S. ha la pensione se risulta iscritto negli elenchi anagrafici. Ed allora si verificano casi del genere, che un lavoratore ad esempio, venga a reclamare dicendo: come mai 10' che ho 61 anni, ho soltanto 12 mila lire di pensione e un mio amico, della stessa età, gode di una pensione di più di dodici mila lire? E allora dobbiamo rispondergli che es-

sendo ancora iscritto negli elenchi anagrafici gli viene trattenuta una parte. Ma la pensione di invalidità e vecchiaia a quale fine assolve? Un individuo non è più in condizioni di lavorare e fa domanda di pensionamento; segue la solita trafila: viene sottoposto ad accertamenti ed ottiene il riconoscimento del suo diritto. Poi, però, entra nell'amministrazione dello Stato e pur essendo un invalido, l'amministrazione gli riconosce il diritto alla pensione (infatti si dirà poi che dovrà restituirla). È evidente che all'una od all'altra deve rinunciare: o la pensione di invalidità o quella ordinaria. O si è invalidi o non si è invalidi. E se si è invalidi non si passa all'amministrazione statale.

PRESIDENTE. Rileggiamo, ai fini di una maggiore chiarezza nella discussione, il terzo comma:

« Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse con gli interessi composti al saggio del 5 per cento ».

La parte che riguarda la rinuncia è chiarissima.

BUFFONE, Relatore. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che questo disegno di legge è profondamente innovativo del sistema attualmente in vigore: con esso, infatti, il militare volontario acquisisce il diritto, anche nel caso in cui non possa accedere al trattamento di quiescenza comune a tutti i dipendenti dello Stato, ad una prestazione assicurativa quale quella di cui godono tutti i lavoratori. Nel momento in cui, però, il militare congedato assumesse servizio di ruolo presso una amministrazione dello Stato e volesse ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, l'interessato deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse. In caso contrario ci troveremmo in presenza di un trattamento anomalo: per lo stesso servizio l'interessato cumulerebbe il diritto a due pensioni. Così facendo si segue la norma generale che regola tutta la materia.

La tesi sostenuta dall'onorevole Nicoletto ci lascia perplessi. Se noi l'accettassimo, creremmo una posizione di particolare favore, in contrasto con le norme vigenti. Chiedo, pertanto, all'onorevole Nicoletto di ritirare il suo emendamento soppressivo: in mancanza del terzo comma, l'articolo diverrebbe carente, la legge confusa.

DE MEO. Desidero fornire alcuni chiarimenti in merito a quanto precedentemente affermato. A mio avviso, bisogna distiguere tra pensione di vecchiaia e pensione di invalidità. Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, è evidente che non si possono cumulare due pensioni per lo stesso periodo di servizio prestato. Pertanto il volontario congedato che verrà a godere, secondo questo disegno di legge, di una posizione assicurativa accesa a suo favore presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel caso in cui successivamente entrasse nei ruoli di un'amministrazione statale e desiderasse il computo agli effetti della pensione statale degli anni di servizio militare prestati, deve necessariamente rifondere all'Istituto quanto percepito (anche se sarebbe opportuno ed equo non parlare di interessi). Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, il mio punto di vista concorda pienamente con quanto espresso dall'onorevole Sottosegretario per la difesa e dall'onorevole Relatore.

Seconda parte, invece: pensione di invalidità. Che cosa prevede la legge dello Stato in caso di invalidità per il personale in servizio permanente effettivo? Una pensione ordinaria privilegiata, della quale egli godrà per tutta la vita, qualsiasi attività passi a svolgere e indipendentemente da qualsiasi altro trattamento di quiescenza egli usufruisca in futuro. Nel caso in esame – per il personale non in servizio permanente effettivo – la legge prevede il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei regolari contributi, in modo che, in caso di invalidità, il raffermato possa percepire – come è giusto – una pensione di invalidità.

Se a un certo momento in virtù di questi contributo che io pago, la previdenza sociale, con la visita medica, mi riconosce la invalidità per causa di servizio, io intanto ho diritto alla pensione di invalidità.

LENOGI. Perché per causa di servizio? Per invalidità.

DE MEO. Io presento la domanda.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. È il presupposto essenziale.

DE MEO. Io non ho fatto la domanda di essere volontario. Entra allora in funzione un rapporto assicurativo. Dopo cinque anni di servizio io faccio domanda alla previdenza sociale, denunciando una malattia. La previdenza mi riconosce questa malattia, questa invalidità e mi dà una pensione. Qui non è detto neppure se questa invalidità è causa

di interruzione del rapporto di ferma. Comunque, ammettiamo anche che dopo questa invalidità io non sia più idoneo a fare il sergente.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Io credo di si.

DE MEO. Io ho una pensione della previdenza sociale, non imputata al bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Perché non aveva raggiunto i limiti di età per avere la pensione.

DE MEO. Io sto parlando di invalidità: non c'è il limite di età.

Io ricevo questa pensione di invalidità dalla previdenza sociale, perché non sono in servizio permanente. Entro, successivamente, nei ruoli di una amministrazione dello Stato. Non è vero, onorevole Buffone, che sono incompatibili le due posizioni.

Se io non chiedo il riconoscimento degli anni di servizio militare, io continuo tranquillamente a prendere la pensione di invalidità, e tutto il resto che compete dal giorno in cui entro nell'amministrazione civile. Il giorno in cui io chiedo il riconoscimento degli anni di servizio militare, nel momento in cui io chiedo questo passaggio nel ruolo dell'aniministrazione dello Stato, noi verremmo ad avere questa incongruenza: siccome ho questa pensione di invalidità della previdenza sociale, io per avere il riconoscimento degli anni di servizio militare, dovrei rinunciarvi.

Allora, anziché dare un aiuto a chi si è ammalato mentre faceva il servizio, noi veniamo a danneggiarlo. Se l'interessato fosse transitato dal ruolo permanente non avrebbe dovuto rinunciare a niente. Voi non dovete punirlo per questo, altrimenti non agevoliamo, come è nello spirito innovatore della legge.

Ci sono stati degli esempi concreti. Noi abbiamo avuto il passaggio di personale della Sepral, dell'Amministrazione degli aiuti internazionali, in amministrazioni dello Stato; gli impiegati che avevano pensioni particolari, non hanno rinunciato a niente, così come avviene per la pensione di guerra.

Se questo sergente che passa nel ruolo dell'amministrazione statale civile non provenisse dal volontariato, nessuno gli avrebbe chiesto di rinunciare alla pensione di invalidità riscossa mentre era in servizio.

NICOLETTO. Sono affermazioni che io ritengo piuttosto gravi. Vuol dire allora che v'è un'altra valutazione: cioè che lo Stato vuol sottrarsi al suo dovere nei confronti di un sottufficiale che ha contratto una invalidità mentre faceva il suo dovere.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non si fa il caso del volontario cui non sia riconosciuta la causa di servizio quando presta servizio nelle Forze armate. Si fa il caso in cui questo personale assuma successivamente servizio di ruolo presso un'amministrazione statale. L'equivoco sta in questo, che voi slegate questo comma dal secondo comma.

Scusate l'interruzione.

NICOLETTO. Io mi riferisco sempre all'affermazione: comunque entri in servizio di ruolo. Questa invalidità quando sorge? Secondo il Relatore e secondo noi questa invalidità è stata contratta durante il servizio. Però lo Stato vuol sottrarsi al suo dovere di dare regolarmente la pensione? In questo caso è ancora, maggiormente da chiarirsi il problema, perché la pensione di privilegio è un diritto acquisito. Al sottufficiale i suoi anni di servizio devono essere conteggiati, comunque sia, quando entra nuovamente in servizio presso un'amministrazione dello Stato.

Se è così confermiamo in pieno la nostra proposta di soppressione.

LENOCI. I casi sono due, comunque si tratta di chiarire perché viene fatta questa draconiana e, secondo i colleghi, iniqua richiesta. Io non esiterei a usare questo aggettivo.

Nel caso in cui, prima della assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare, ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità. Questo, mi pare, è quanto viene detto nel provvedimento in esame. Poiché è evidente che non esistendo invalidità, non esisterebbe neppure il diritto alla pensione! Logico, pertanto, che gli anni che sono serviti per maturare la pensione sia pure trascorsi in servizio militare, debbano essere computati a tutti gli effetti. D'altro canto, si obietterà, che due pensioni non sono cumulabili, come neppure una diretta ed una ridotta e sempre che non superi il minimo pensionabile. Di qui la necessità di fare il computo degli anni di servizio, si rinuncia alla pensione di invalidità sin allora maturata e si accende la nuova posizione assicurativa. Diversamente si continuerà a beneficiare della pensione di invalidità e vecchiaia.

DE MEO. Sarebbe il caso, allora, di modificare il comma secondo, usando, ad esempio, una dizione pressappoco così: « l'interessato che prima della assunzione in ruolo sia in godimento di pensione di invalidità matu-

rata in servizio ai fini della pensione statale, può ottenere il computo ».

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Le leggi debbono essere sempre applicate e non possono non essere tenute presenti allorquando il legislatore si predisponga a migliorarne il contenuto per superare taluni contrasti in materia di politica previdenziale ed assistenziale. Permettetemi, per un momento, di richiamarmi alla legge n. 322 del 2 aprile 1958 ed alla circolare del Ministero del tesoro, n. 76, del 28 aprile 1960, protocollo n. 113763 che ha per oggetto: « applicazione della legge n. 322 del 2 aprile 1958 ai dipendenti dello Stato ».

Queste disposizioni contenute al punto sette devono avere applicazione anche nei casi in cui, dopo la costituzione della posizione assicurativa, venga riconosciuto il diritto a pensione a carico dello Stato.

Forte di questa interpretazione, in base alla circolare del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, ritengo che il secondo e terzo comma di questo articolo corrispondano esattamente a questo criterio.

PRESIDENTE. La circolare recita esattamente: « Qualora la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia fatto conseguire, prima della riassunzione, il diritto a pensione di invalidità e vecchiaia, oppure all'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 418, l'interessato per ottenere la ricongiunzione deve rinunciare alla pensione I.N.P.S. e rifondere all'istituto le rate o l'indennità riscosse con gli interessi composti al saggio del 5 per cento ».

BUFFONE, *Relatore*. Sono contrario a quanto sostiene l'onorevole De Meo, perché, se accettassimo la sua tesi, ci troveremmo in contrasto con le leggi che regolano la materia assistenziale e previdenziale. Questo, è chiaro, non è possibile.

D'altro canto, accettando quanto proposto dall'onorevole De Meo, questo disegno di legge – che tutti concordemente riteniamo debba essere urgentemente approvato – dovrebbe tornare all'esame della Commissione bilancio e correrebbe il rischio di venire insabbiato o, per lo meno, la sua approvazione verrebbe assai procrastinata. Voglio, pertanto, sperare che l'onorevole De Meo, in considerazione di quanto sopra esposto, non voglia insistere.

· NICOLETTO. Ma quando un sottufficiale in congedo, che gode di pensione privilegiata, entra nei ruoli di un'Amministrazione dello Stato, ai fini del trattamento di quiescenza gli vengono conteggiati, o non, gli anni in cui ha prestato servizio militare?

BUFFONE, *Relatore*. Si: gli vengono conteggiati; ma si tratta di un'unica posizione assicurativa.

NICOLETTO. Ma allora anche il volontario che subisce una malattia invalidante in servizio dovrebbe godere di una pensione di invalidità che abbia le stesse prerogative di una pensione privilegiata!

PRESIDENTE. È indubbio che il secondo e il terzo comma così come attualmente formulati, sono perfettamente ortodossi nei riguardi delle norme vigenti.

Il problema che Ella pone è un problema nuovo, è un fatto vorrei dire di incoraggiamento, per invogliare i giovani ad arruolarsi come volontari anche con queste prospettive di carattere assicurativo. Questo è l'aspetto nuovo della tesi dell'onorevole De Meo. Allora dobbiamo chiarire se questo aspetto nuovo sia di rilevanza tale da metterci nella condizione di sottoporre all'esame degli organi preposti al settore questo profilo innovatore della situazione che riguarda i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; ma è innovatore di un principio che è accettato anche per altri settori. Se riteniamo di sottoporre all'esame degli organi competenti questo problema; evidentemente ci assumiamo la responsabilità di una battuta di arresto. Con quali conseguenze? Con la conseguenza che essendo profondamente innovatore, noi troveremo degli ostacoli proprio da parte del Ministero del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato.

LEONE RAFFAELE. Pur accettando l'obiezione ultima dell'onorevole De Meo e riconoscendo la validità di interpretazione della circolare del Ministero del Tesoro, a me pare che nessuna legge possa essere interpretata in guisa da imporre la restituzione delle rate di pensione per invalidità riscosse, con gli interessi del 5 per cento, il che è addirittura al di fuori di qualunque logica. Che io debba restituire le rate riscosse potrei consentirlo, se non si vuole innovare sostanzialmente come era nelle intenzioni del collega De Meo; perché così la Commissione rimarrebbe nell'ambito delle istruzioni generali. Ma che io debba pagare pure l'interesse del 5 per cento e composto per di più, è una cosa veramente esorbitante. Tanto più quando pensiamo che in fondo le rate riscosse servivano per vivere, non servivano per investimenti. Poteva investire l'Istituto di previdenza sociale, ma mai poteva investire quell'umile, modesto pensionato che ha riscosso quella pensione.

Pertanto chiederei la soppressione delle parole che si riferiscono all'interesse del 5 per cento.

BUFFONE, Relatore. Su questa formulazione il Relatore è d'accordo.

VILLA. Poiché l'emendamento dell'onorevole De Meo ha portato una novità di fronte alla quale è difficile prendere una posizione netta e precisa, sarebbe opportuno un rinvio che darebbe modo di ripensare al Governo ed ai membri della Commissione.

GUADALUPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non vorrei che si attribuisse al Governo, ora, dopo una lunga discussione, una responsabilità ritardatrice o anti-sociale. Non vorrei che si arrivasse a questa richiesta di motivazione di sospensione, quasi che fino a questo momento il Governo non avesse espresso con molta chiarezza da quale spirito di socialità è mosso.

Se la Commissione ritiene di sospendere i lavori e rinviare il proseguimento della discussione ad altra seduta, il Governo non può opporsi. Se invece la Commissione ritiene che l'emendamento proposto dall'onorevole Leone Raffaele possa costituire la base per una più approfondita discussione il Governo non ha difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta stabilito che il proseguimento dell'esame del disegno di legge oggi all'ordine del giorno è rinviato ad una delle prossime sedute.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI